

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2565

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DEL PENNINO, AGNELLI SUSANNA, BOGI, ROBALDO,
ASCARI RACCAGNI, BANDIERA**

Presentata il 30 novembre 1978

Modifica del primo comma dell'articolo 41 della legge 18 aprile 1975, n. 148, concernente i titoli di ammissione ai concorsi per l'assunzione di personale sanitario ospedaliero

ONOREVOLI COLLEGHI! — La istituzione dei consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, non ha subito dovunque gli effetti che il legislatore si era proposto, nonostante che siano intervenute le leggi regionali che dovevano regolamentare la programmazione, il funzionamento, la gestione ed il controllo dei consultori.

Ciò è in parte dovuto alla difficoltà di reperimento del personale medico da impiegare presso i consultori, data la scarsa disponibilità di medici ospedalieri.

Né si può presumere che, nel breve e medio termine, siffatta difficoltà abbia ad attenuarsi, stante la ben nota situazione degli organici degli enti ospedalieri e la evidente inopportunità di consentire onerosi ampliamenti degli stessi.

È per altro vero che la stessa legge consente agli enti gestori dei consultori di avvalersi di personale medico non ospedaliero, in forza di apposite convenzioni, ma nella realtà si è potuto constatare che malgrado il crescente numero di medici che escono dalle università della Repubblica, il loro impiego nei consultori è reso difficile dal fatto che le leggi vigenti non consentono di valutare il servizio medico prestato presso i consultori familiari come titolo ai fini della ammissione agli esami di idoneità e agli effetti dei concorsi di assunzione, presso gli ospedali.

Trattasi di una carenza legislativa che ha una spiegazione meramente cronologica, in quanto la legge 18 aprile 1975, n. 148, che — all'articolo 41 — riordina la materia dei titoli professionali medici ope-

rando talune analoghe equiparazioni, è precedente all'entrata in vigore della legge istitutiva dei consultori familiari.

Se si tiene conto, infine, della somma importanza che assumono i consultori familiari anche per la corretta applicazione della legge n. 194 del 1978 sulla interrup-

zione della gravidanza, appare evidente la necessità di colmare la lacuna normativa anzidetta, prevedendo la predetta equiparazione del servizio consultoriale, attraverso una modificazione del primo comma dell'articolo 41 della legge 18 aprile 1975, n. 148.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 41 della legge 18 aprile 1975, n. 148, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio reso dal personale sanitario presso gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, presso gli ospedali psichiatrici e gli altri istituti di cura per malattie mentali, presso gli ospedali militari, presso i centri di cui all'articolo 2 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, presso i centri trasfusionali che operano entro gli enti ospedalieri, anche se convenzionati, presso gli istituti provinciali di assistenza all'infanzia, presso i consorzi provinciali antitubercolari e presso i consultori istituiti ai sensi della legge 29 luglio 1975, n. 405, è equiparato al corrispondente servizio prestato presso gli enti ospedalieri ».